

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

Il Collegio dei Revisori del Comune di Rimini

Vista la comunicazione del Capo Dipartimento Servizi di Staff protocollo n. 289893 del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto "Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020" con cui sono state trasmesse a codesto organo:

- la relazione illustrativa del 21 ottobre 2020 (con medesimo protocollo 289893) a firma del Capo Dipartimento Servizi di Staff;
- la relazione tecnico-finanziaria del 21 ottobre 2020 (con medesimo protocollo 289893) a firma del responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane.

Vista l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020, siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 20 ottobre 2020;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e sue s.m.i., in particolare l'articolo 40 bis riguardante il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 – in particolare l'articolo 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione";

Visti:

- l'articolo 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e sue s.m.i., il quale dispone l'obbligo di riduzione dei fondi della contrattazione in caso di soppressione o riduzione dei servizi;
- l'articolo 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e sue s.m.i., che autorizza gli enti locali a destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- l'articolo 73 comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 che ha espressamente previsto che le economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time siano destinate al miglioramento dei saldi di bilancio, anziché ai fondi predetti;
- l'articolo 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 come modificato dall'articolo 1 comma 456 della Legge 147/2013, che dispone che: "A decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

- l'articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 che dispone che ai fini del concorso delle autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, devono assicurare la riduzione della spesa di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;
- l'art. 33 ultimo periodo del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito in Legge 58/2019 che dispone: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo dell'art. 33 co.2 del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, in cui si precisa che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 95 del 28 luglio 2020 nonché la nota della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale prot-179877/2020 che dettano istruzioni sulla quantificazione dell'incremento del fondo del salario accessorio ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

Visti gli atti inerenti alla costituzione delle risorse decentrate del personale dipendente, dirigente e titolare di incarico di posizione organizzativa e precisamente:

- la determinazione del responsabile della U.O. Gestione economica e previdenziale Risorse Umane del 3 marzo 2020 n. 543 con cui sono state costituite le risorse stabili per l'anno 2020 in via provvisoria;
- la deliberazione di Giunta Comunale in data 25 agosto 2020, n. 232, con cui è stato costituito il fondo risorse decentrate anno 2020 di cui all'art. 67 CCNL 21 maggio 2018 per il personale dipendente nonché quello di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale incaricato di posizione organizzativa;

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

- la determinazione dirigenziale del 10 settembre 2020 n. 1786 avente ad oggetto "Rideterminazione del fondo risorse decentrate dipendenti anno 2020" con la quale è stato rideterminato il fondo delle risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge (es. incentivo per funzioni tecniche) nonché le economie delle risorse stabili dell'anno 2019, inserite fra le risorse variabili ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21/5/2018 e le economie dello straordinario dell'anno 2019 che integrano il fondo variabile dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 co. 3 lettera e). Trattasi di risorse che non soggiacciono ai limiti posti dal D.Lgs. del 25 maggio 2017 n. 75 (articolo 23 comma 2);
- la determinazione dirigenziale del 16 ottobre 2020 n. 2127 avente ad oggetto "Rideterminazione del fondo risorse decentrate dipendenti anno 2020" con la quale è stato rideterminato il fondo delle risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge (incentivi anti-evasione IMU TARI art. 1 co. 1091 L. 145/2018, incentivo alla progettazione di cui al D.Lgs. 163/2006 e le risorse provenienti da sponsorizzazioni);
- la deliberazione di Giunta comunale 25 febbraio 2020, n. 61, che ripropone e approva il progetto SUN dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 definisce gli indicatori e i target di risultato e stabilisce le risorse finanziarie dedicate all'incentivazione del personale dedicato a tale attività nei tre anni 2020, 2021 e 2022;

Vista la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contratti sottoposti a certificazione da parte dell'Organo di revisione interno ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi economici;

Visto l'articolo 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 che dispone che ai fini del concorso delle autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, devono assicurare la riduzione della spesa di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2019 n. 81 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2020 – 2022;

Richiamate le proprie certificazioni:

- del 3 settembre 2015 inerente all'ammontare della decurtazione permanente da operare sui fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 456 della Legge 147/2013 (rilasciata dal precedente Organo di Revisione);
- del 27 agosto 2020, acquisita al protocollo n. 223432 in pari data (27 agosto 2020), attestante l'entità delle risorse di parte stabile dell'anno 2019, che ai sensi dell'articolo 68 comma 1 (ultimo periodo) del CCNL 21/5/2018 devono essere portate in aumento del fondo dell'anno successivo (anno 2020), nonché l'entità delle economie del fondo dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL 1/4/1999 riferito all'anno 2019 che ai sensi dell'articolo 67, comma 3

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

lettera e) del medesimo CCNL integrano il fondo delle risorse decentrate di parte variabile dell'anno 2020;

- del 12 agosto 2020, acquisita al protocollo n. 210796 il 13 agosto 2020 con cui ai sensi della circolare MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 20 del 5 maggio 2017, veniva certificata la costituzione del fondo del salario accessorio del personale dipendente del Comune di Rimini nonché quello per il personale titolare di incarico di posizione organizzativa dell'anno 2020 (successivamente approvato con D.G. 25 agosto 2020, n. 232);

Premesso

- 1) che l'articolo 40, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che ai sensi dell'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina l'integrazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, l'Ente Comune di Rimini risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nonché quelli in tema di assunzioni;
- 3) che l'articolo 40 bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
- 4) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- 5) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- 6) che:
 - il fondo contrattuale del personale dipendente e del personale titolare di incarico di posizione organizzativa per l'anno 2020 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
 - il fondo del personale dipendente dell'anno 2020, quello del personale incaricato di posizione organizzativa dell'anno 2020, nonché il fondo del personale dirigente così come evidenziato nell'allegato "C" della D.G. 232/2020 rispettano complessivamente il vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in quanto le risorse soggette ai limiti del fondo del personale dipendente ammontano complessivamente a Euro 4.561.674,82, quelle per il personale titolare di incarico di posizione organizzativa ammontano a Euro 410.215,94 e le risorse soggette ai limiti del fondo del personale dirigente ammontano a Euro 851.334,42 e non superano pertanto l'ammontare stanziato nel 2016 per tali fini quantificato in Euro 5.823.225,18, nel rispetto pertanto di quanto stabilito dalla Corte dei Conti nella delibera della Sezione autonomie n. 17/2019, dalla Corte

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

dei Conti Sezione controllo Regione Toscana 277/2019 e dalla Corte dei Conti Sezione controllo per la regione Puglia n. 27/2019;

- alla data attuale non è ancora nota la consistenza effettiva del personale dell'ente dell'anno 2020 pertanto con un successivo atto, ove necessario, saranno adeguati i fondi del salario accessorio del personale dipendente, dirigente e titolare di incarico di posizione organizzativa dell'anno 2020, al disposto di cui all'art. 33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito in Legge 58/2019 e al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, tenendo inoltre a riferimento le indicazioni emanate nella deliberazione della Corte dei Conti Lombardia Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 95 del 28 luglio 2020 nonché nella nota della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale prot-179877/2020 e alle successive note interpretative di tempo in tempo adottate;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Certifica

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico dell'anno 2020 del personale dipendente;
- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo; inoltre, correttamente, non sono stati illustrati i moduli le cui parti non risultavano pertinenti con l'accordo in oggetto e sono stati contraddistinti dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";
- che la contrattazione collettiva decentrata integrativa di destinazione delle risorse decentrate per il personale dipendente dell'anno 2020, è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio dell'anno 2020.

Fabbrico lì 23 Ottobre 2020

I Revisori

AMAINI ANDREA

Presidente

MONICA MARIA LETIZIA

Membro

MARI MARCO

Membro

Documento firmato digitalmente